# Ritardo busta paga: 7mila euro di multa

## *Normativa di riferimento in materia di prospetto paga: obblighi del datore di lavoro su modalità e tempi di consegna della busta paga, regime sanzionatorio per ritardi e omissioni.*

La **retribuzione** rappresenta il principale obbligo del datore di lavoro, conferendo alla prestazione il carattere di contratto oneroso di scambio. Allo stesso modo, vige l’obbligo di consegna **contestuale** al dipendente della **busta paga**, documento in grado di mettere il lavoratore in condizione di verificare come è stato determinato il proprio compenso, come previsto dalla Legge n. 4/1953.

**Tempi di consegna**

Per quanto concerne i **tempi**di consegna della busta paga resta il riferimento alla disciplina di riferimento, ossia la **legge n. 4/1953**. L’articolo 1 prevede l’obbligo di consegnare il **prospetto di paga**ai dipendenti (con esclusione dei dirigenti) **all’atto della corresponsione della retribuzione**.

Anche l’’articolo 3 prevede che il prospetto di paga debba essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.

**Modalità di consegna**

Oltre alla consegna cartacea, come chiarito dal Ministero del Lavoro:

*“non si ravvisano motivi ostativi all’invio del prospetto di paga con****posta elettronica****, se si considera la prassi generalizzata dell’accredito diretto dello stipendio in conto corrente bancario e la notevole diffusione delle conoscenze informatiche, purché vi sia la****prova****legale dell’effettiva****consegna****del prospetto di paga al lavoratore alla****scadenza****prevista per il****pagamento****della retribuzione”.*

Indirettamente, quindi, viene confermata la necessità di inviare il prospetto paga negli stessi tempi previsti per il versamento dello stipendio (che di norma scatta a fine mese o nei primi giorni di quello successivo).

Sanzioni busta paga

Per quanto concerne le sanzionirelative ai mancati obblighi legati al **prospetto paga**, il comma 7 dell’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015 ha introdotto una struttura progressiva per **fasce di gravità**:

* da 150 a 900 euro se la violazione interessa da 1 a 5 lavoratori o se si perpetra per un periodo fino a 6 mensilità;
* da 600 a 3.600 euro se riguarda più di 5 lavoratori o supera i 6 mesi;
* da 1.200 a 7.200 euro se riguarda più di 10 lavoratori o più di 12 mesi.

Viene inoltre disposto che le sanzioni relative alla **mancata consegna** della busta paga non si applichino nei confronti del datore di lavoro che assolve gli obblighi in materia di prospetto di paga, mediante la consegna al lavoratore di **copia** delle registrazioni effettuate nel libro unico del lavoro. In tale ipotesi il datore di lavoro rimane però sanzionabile ai sensi dell’articolo 39, comma 7, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.

**LAIF**

***Libera Associazione Imprese Façoniste***

******